

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 4/4/2024

LINEE GUIDA AVVOCATI STABILITI

1. UTILIZZO DEL TITOLO DI ORIGINE

L'iscritto nella Sezione Speciale, ex D. Lgs. 96/2001, deve utilizzare il titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto legislativo, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di Avvocato (artt. 4 e 7 D. Lgs. 96/2001 e CNF PARERE 24/5/2012 n. 31).

Il titolo italiano di "Avvocato" non può essere utilizzato dall'iscritto ai sensi del D. Lgs. 96/2001 neppure in forma abbreviata, per esempio "Avv." (CNF PARERE 22/10/2014 n. 72). L'utilizzo del titolo italiano di "Avvocato", oltre che costituire condotta illecita (art. 348 c.p.) con ogni connessa conseguenza di carattere penale, non consentirà di ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui al D. Lgs. 27/1/1992 n. 115 art. 8 anche se effettuato in buona fede. Ciò perché verrebbe a mancare quel requisito di "regolarità" che deve connotare l'attività svolta dall'iscritto ai sensi del D. Lgs. 96/2001 nel paese che lo ospita (Cass. Sez. Un. 22/12/2011 n. 28340)

2. ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

L'iscritto ai sensi del D. Lgs. 96/2001 ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'articolo 8 D. Lgs. 96/2001, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonché sul diritto nazionale (art. 10, D. Lgs. 96/2001).

Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, L'iscritto ai sensi del D. Lgs. 96/2001 deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di Avvocato, il quale assicura i rapporti con l'Autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito (art. 8, D. Lgs. 96/2001).

L'avvocato nazionale può agire d'intesa con un massimo di tre Avvocati Stabiliti.

3. ADEMPIMENTI EX LEGE

L'iscritto ai sensi del D. Lgs. 96/2001 è tenuto all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di Avvocato in Italia.

Nell'esercizio dell'attività professionale l'iscritto ai sensi del D. Lgs. 96/2001 è soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel decreto legislativo 96/2001, al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine competente (art. 11, D. Lgs. 96/2001).

Con cadenza annuale, l'iscritto ai sensi del D. Lgs. 96/2001 è tenuto a comunicare e/o aggiornare, al Consiglio dell'Ordine, i dati relativi a:

- iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, mediante trasmissione a mezzo pec di attestato rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva (art. 6 c. 10, D. Lgs. 96/2001);
- estremi della polizza assicurativa ai sensi del D.L. 138/11 convertito con L. 148/11 e della L. 247/2012, art. 12, da inserire nella propria scheda personale tramite piattaforma telematica adibita dal Consiglio;
- PEC attiva (D.L. n. 185/2008, ART. 16, D.L. n. 179/2012, ART. 15, D.L. 76/2020, ART. 37) da inserire nella propria scheda personale tramite piattaforma telematica adibita dal Consiglio;
- regolarità formativa (art. 5, D. Lgs. 96/2001);
- regolarità contributiva (L. 247/2012, art. 29) nei confronti dell'Ordine e della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza (L. 247/2012, art. 21);
- esistenza di eventuali procedimenti disciplinari e penali a Suo carico ex art. 12 e 13 D. Lgs. 96/2001 (ostativi per l'integrazione nella professione di Avvocato), o notizie di reato. La relativa documentazione dovrà essere trasmessa al Consiglio a mezzo pec;
- domicilio professionale (da inserire nella propria scheda personale tramite piattaforma telematica adibita dal Consiglio) con eventuale aggiornamento delle dichiarazioni d'intesa (da trasmettere al Consiglio a mezzo pec). Qualora il professionista si avvalga, per l'esercizio della sua attività, di una pluralità di sedi, il domicilio professionale va inteso nel senso di centro principale di attività, tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia Europea.

4. ADEMPIMENTI AI FINI DELLA DISPENSA DALLA PROVA ATTITUDINALE (ex art. 13 D. Lgs. 96/2001)

Per l'ottenimento dell'integrazione nella professione di avvocato, l'iscritto ai sensi del D. Lgs. 96/2001 che ha esercitato per almeno tre anni dalla data di iscrizione alla Sezione Speciale, e che non abbia svolto la prova attitudinale di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 115/92, modificato dal D. Lgs. 206/2007, deve dimostrare di aver svolto la professione di avvocato con il titolo professionale di origine, in modo effettivo ("quindi non formale o addirittura fittizio") e regolare (inteso nel senso che deve essere dimostrato l'esercizio senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana) (art. 12, D. Lgs. 96/2001). Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attività come "effettiva e regolare" (Cass. S.U. n.28340/2011- Sentenza CNF n. 99/2019 e Sentenza CNF n. 209/2019)

La domanda per la dispensa, ovvero l'integrazione, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine, a mezzo pec, e deve essere corredata dalla seguente documentazione allegata in formato pdf:

- certificazione attestante la permanenza nell’Ordine Professionale di Origine (o dichiarazione sostitutiva);
- relazione illustrativa scritta, relativa all’ultimo triennio inerente le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, controfirmata dal professionista d’intesa, in cui andranno riportate ed allegate:
 - cronologicamente tutte le udienze in cui si è intervenuti;
 - documenti comprovanti le attività stragiudiziali (atti a dimostrare l’esercizio effettivo e regolare dell’attività da parte del richiedente);
 - gli atti giudiziari, in un numero minimo di tre fino ad un massimo di dieci per ogni anno di iscrizione, nell’ultimo triennio (allegazioni che devono essere relative a nuovi giudizi (es. atti introduttivi), svolte nel circondario del Tribunale di Roma in ossequio, alla disciplina che impone quale foro obbligatorio quello ove detta attività viene esercitata in modo stabile e continuativo riconducibile all’istante). CNF parere 08/10/2019 n. 99.

E’ preferibile presentare la relazione con cadenza annuale, a mezzo pec, per un controllo preventivo della documentazione utile ai fini della dispensa dalla prova attitudinale.

Quanto sopra, anche ai fini di una eventuale verifica da parte del Consiglio dell’Ordine, il quale potrà richiedere informazioni alle Istituzioni, alle Amministrazioni Pubbliche e agli Uffici interessati ed invitare l’istante a fornire chiarimenti o precisazioni (D. Lgs 96/2001, art. 13)

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale attualmente in vigore.